



**Votazione popolare
del 9 febbraio 2003**
Spiegazioni del
Consiglio federale

1 Diritti popolari

2 Contributi cantonali
per le cure
ospedaliere

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto
Riforma dei diritti popolari

2

Secondo oggetto
Legge federale urgente
sull'adeguamento dei contributi cantonali
per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni
in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Il Consiglio federale e il Parlamento intendono dotare i diritti popolari di un nuovo strumento: «l’iniziativa popolare generica». Grazie a essa 100 000 cittadini potranno chiedere non più soltanto modifiche della Costituzione, ma anche modifiche di leggi. Inoltre, l’estensione del campo d’applicazione del referendum facoltativo in materia di diritto internazionale rafforza la partecipazione del Popolo nella politica estera. Contemporaneamente sono colmate diverse lacune dei diritti popolari nella normativa vigente.

Spiegazioni 4–7
Testo
in votazione 8–9

I Cantoni devono contribuire al finanziamento delle prestazioni a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria per le cure fornite negli ospedali sovvenzionati, anche nel reparto privato o semiprivato. Così ha deciso il Tribunale federale delle assicurazioni. Tuttavia, se tale decisione dovesse essere attuata immediatamente e in modo integrale, i Cantoni si troverebbero in considerevoli difficoltà finanziarie. Per ovviare a questo problema, il Parlamento ha adottato una legge federale urgente. Quest’ultima assicura una transizione graduale e ordinata verso una partecipazione finanziaria dei Cantoni conforme alle disposizioni legali. Contro la legge è stato lanciato il referendum.

Spiegazioni 10–15
Testo
in votazione 12

Primo oggetto

Riforma dei diritti popolari

1

■ La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari?

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto federale con 102 voti contro 67, il Consiglio degli Stati con 32 voti contro 7.

L'essenziale in breve

■ Una riforma sensata

Con gli strumenti dei diritti popolari, ossia l'iniziativa e il referendum, i cittadini svizzeri hanno la possibilità di contribuire direttamente a plasmare la volontà dello Stato. In nessun altro Paese il Popolo dispone di possibilità di partecipazione altrettanto estese e ne fa uso così di frequente. La presente revisione costituzionale ha lo scopo di rafforzare ulteriormente tali diritti popolari.

■ Le innovazioni più importanti

La riforma comprende due innovazioni principali. In primo luogo viene introdotto un nuovo strumento, l'«iniziativa popolare generica», che consente a 100000 cittadini di proporre modifiche della Costituzione o di una legge. Il Parlamento ha in seguito il compito di attuare obiettivamente le modifiche proposte a livello costituzionale o a livello legislativo. Se esso travisa il contenuto e lo scopo di un'«iniziativa popolare generica» è possibile interporre ricorso al Tribunale federale.

In secondo luogo viene ampliato il campo d'applicazione del referendum in materia di trattati internazionali: se 50000 cittadini lo chiedono, i trattati internazionali contemplanti «disposizioni importanti che contengono norme di diritto o comportamenti l'emanazione di leggi federali» saranno sottoposti a votazione popolare.

Tali innovazioni completano efficacemente i diritti popolari esistenti.

■ 100 000 firme per tutte le iniziative

Il Parlamento si è interrogato sull'opportunità di aumentare il numero di firme necessarie per il deposito di un'iniziativa, ma ha infine deciso di non modificarlo. Contro l'aumento è stato evocato l'argomento secondo cui la raccolta di firme davanti ai locali di voto è sempre più difficile a causa del successo riscosso dal voto per corrispondenza. Per non privilegiare l'«iniziativa popolare generica», il Parlamento ha inoltre deciso di non prevedere un numero di firme inferiore per il suo deposito.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Il Consiglio federale e il Parlamento sono favorevoli alla presente revisione dei diritti popolari. Essa conferisce al Popolo svizzero nuovi strumenti per pronunciarsi sulle leggi e sulla politica estera.

Parere del Consiglio federale

1

I diritti popolari, ossia l'iniziativa e il referendum, conferiscono al Popolo svizzero varie possibilità di influenzare le decisioni dello Stato. Tali diritti devono essere rafforzati con misura e migliorati su taluni punti. Il Consiglio federale sostiene la revisione dei diritti popolari proposta, in particolare per i seguenti motivi:

■ **Soltanto i principi fondamentali devono figurare nella Costituzione**

Da lungo tempo si critica il fatto che gli aventi diritto di voto possono depositare unicamente iniziative per modificare la Costituzione federale ma non quelle per modificare le leggi. Le iniziative popolari trattano spesso di questioni che dovrebbero essere disciplinate a un livello inferiore alla Costituzione, ossia a livello di legge o di ordinanza. In tal modo vi è il rischio di assistere al moltiplicarsi nella Costituzione di disposizioni che non le appartengono. L'«iniziativa popolare generica» è contemporaneamente un'iniziativa costituzionale e legislativa. Essa tiene conto del fatto che decisioni importanti possono essere prese non soltanto a livello costituzionale, ma anche a livello legislativo.

■ **L'«iniziativa popolare generica» presenta vantaggi**

Il nuovo strumento dei diritti popolari, che dal 1977 è già stato adottato da sei Cantoni, consente ai cittadini di presentare iniziative in forma di proposta generica. Esso consente inoltre di proporre l'abrogazione di leggi divenute superflue. Il Parlamento concretizza la proposta procedendo alla modifica della Costituzione o di leggi. Il nuovo strumento permette in tal modo di iscrivere nella Costituzione unicamente i principi veramente fondamentali del nostro Stato e rafforza l'influsso della democrazia diretta a livello legislativo. Per le modifiche costituzionali continuerà a essere necessaria l'approvazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni. Quando invece il Parlamento deciderà di concretizzare una proposta a livello di legge sarà indetta una votazione soltanto se 50 000 aventi diritto di voto lo chiederanno tramite un referendum. Non sarà pertanto necessario sottoporre al voto popolare le modifiche legislative incontestate.

■ **Competenze estese nell'ambito dei trattati internazionali**

Negli ultimi anni il diritto internazionale ha acquisito sempre maggiore importanza. La nostra legislazione interna è viepiù influenzata dal diritto e dai trattati internazionali. Finora i cittadini non potevano esprimersi in materia di diritto internazionale come in materia di diritto nazionale. Certi trattati non erano per esempio sottoposti al refe-

rendum facoltativo, mentre lo erano le leggi volte a concretizzarne il contenuto nel diritto nazionale. È pertanto indispensabile estendere le competenze del Popolo in ambito di trattati internazionali. In tal modo la legittimità democratica della nostra politica estera sarà rafforzata. Trattare insieme un accordo internazionale e le disposizioni d'esecuzione che l'accompagnano consentirà inoltre di accelerare la procedura e di renderla più trasparente.

■ Evitare risultati paradossali

Secondo il diritto vigente, una votazione su un'iniziativa popolare con il relativo controprogetto può dare adito a un risultato paradossale: infatti se iniziativa e controprogetto sono accettati in votazione popolare, ma nella domanda risolutiva una ottiene la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entrambe le proposte sono considerate respinte. Un simile risultato, sebbene piuttosto improbabile, sarebbe contrario alla volontà popolare. Occorre pertanto premunirsi contro questa eventualità.

■ Soluzione più flessibile

In futuro il Parlamento non dovrà più essere limitato nelle sue raccomandazioni di voto ai casi in cui propone un controprogetto a un'iniziativa. Deve infatti disporre delle stesse possibilità di esprimersi accordate ai partiti, alle associazioni e alle altre organizzazioni. Beneficiando di maggiore flessibilità, il Parlamento potrà così accettare iniziativa e

controprogetto, indicando la sua preferenza nella domanda risolutiva.

■ Le deliberazioni del Parlamento

Il Parlamento ha accettato la riforma dei diritti popolari. Nell'ambito delle deliberazioni sono tuttavia state formulate anche alcune critiche: affinché tale strumento abbia una possibilità di riuscita, il numero di firme necessarie per l'«iniziativa popolare generica» dovrebbe essere ridotto a 70 000. Il principio della separazione dei poteri sarebbe violato poiché sarebbe possibile adire il Tribunale federale. Se il Parlamento può sottoporre simultaneamente al voto un trattato internazionale e la legge con le relative disposizioni d'esecuzione, le possibilità dei votanti di pronunciarsi in modo differenziato sono limitate. La maggioranza del Parlamento ha ritenuto che tali obiezioni non fossero giustificate.

■ Una riforma moderata

Gli elementi attuali dei diritti popolari restano immutati, così come il numero di firme necessarie. I diritti popolari sono semplicemente rafforzati in modo mirato, in particolare per quanto concerne le leggi e i trattati internazionali. Per i cittadini, l'introduzione del nuovo diritto popolare comporterà un aumento irrilevante del numero delle votazioni.

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari.

Testo in votazione

Decreto federale concernente la revisione dei diritti popolari

del 4 ottobre 2002

1

§

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 2 aprile 2001¹;

visto il parere del Consiglio federale del 15 giugno 2001²,

decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 138 cpv. 1

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa.

Art. 139 Iniziativa popolare elaborata per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di progetto elaborato.

² Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

³ L'iniziativa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Può contraporle un controprogetto.

Art. 139a Iniziativa popolare generica

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere l'adozione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o legislative entro diciotto mesi dalla pubblicazione ufficiale della relativa iniziativa presentata in forma di proposta generica.

² Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

³ Se condivide l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

⁴ L'Assemblea federale può contraporre un controprogetto alla modifica che essa ha elaborato nel senso dell'iniziativa. La modifica costituzionale e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni; la modifica legislativa e il relativo controprogetto sono sottoposti al voto del Popolo.

⁵ Se respinge l'iniziativa, l'Assemblea federale la sottopone al voto del Popolo. Se l'iniziativa è accettata in votazione popolare, l'Assemblea federale elabora una corrispondente modifica della Costituzione o legislazione federale.

¹ FF 2001 4315

² FF 2001 5411

Art. 139b Procedura in caso di votazione su un'iniziativa e sul relativo controprogetto

¹ Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo:

- a. sull'iniziativa popolare o sulla modifica elaborata in base a un'iniziativa popolare; e
- b. sul controprogetto dell'Assemblea federale.

² Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati.

³ Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l'altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.

Art. 140 cpv. 2 lett. a^{bis} e b

² Sottostanno al voto del Popolo:

- a^{bis}. il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica;
- b. le iniziative popolari generiche respinte dall'Assemblea federale;

Art. 141 cpv. 1 frase introduttiva e lett. d n. 3 e cpv. 2

¹ Se 50 000 aventi diritto di voto o otto Cantoni ne fanno richiesta entro cento giorni dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, sono sottoposti al voto del Popolo:

- d. i trattati internazionali:
 - 3. comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

² *Abrogato*

Art. 141a Attuazione dei trattati internazionali

¹ Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum obbligatorio, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche costituzionali necessarie per l'attuazione del trattato.

² Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato.

Art. 156 cpv. 3

³ La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente:

- a. la validità o la nullità parziale di un'iniziativa popolare;
- b. la concretizzazione di un'iniziativa popolare generica accettata dal Popolo;
- c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo;
- d. il preventivo o un'aggiunta al medesimo.

Art. 189 cpv. 1^{bis}

^{1bis} [Il Tribunale federale] Giudica anche i ricorsi per inosservanza del contenuto e dello scopo di un'iniziativa popolare generica da parte dell'Assemblea federale.

II

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore. L'articolo 189 capoverso ^{1bis} rimane vigente anche in caso di entrata in vigore del decreto federale dell'8 ottobre 1999³ sulla riforma giudiziaria.

Secondo oggetto

Contributi cantonali per le cure ospedaliere

2

■ **La domanda che figura sulla scheda è la seguente:**

Volete accettare la legge federale del 21 giugno 2002 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie?

Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato la legge federale urgente all'unanimità.

■ **Finanziamento delle cure ospedaliere**

L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie consente a tutti i pazienti di beneficiare delle prestazioni necessarie in caso di degenza ospedaliera. I costi non sono tuttavia sopportati soltanto dall'assicurazione. Le cure nel reparto comune sono finanziate in parte anche dai Cantoni. Secondo una decisione del Tribunale federale delle assicurazioni, i Cantoni devono ora contribuire anche al finanziamento delle cure assicurate obbligatoriamente prestate ai titolari di assicurazioni complementari (nel reparto privato o semiprivato) in un ospedale sussidiato. Finora questa quota era a carico delle assicurazioni complementari.

■ **Difficoltà di esecuzione**

La decisione del Tribunale federale delle assicurazioni mette fine a una disputa pluriennale tra Cantoni e assicuratori-malattie. Tuttavia, la sua esecuzione immediata e integrale causerebbe ai Cantoni un maggior onere complessivo di circa 700 milioni di franchi all'anno. La maggior parte di tali spese non è ancora stata inserita nei preventivi. Per ovviare a tali difficoltà il Parlamento ha adottato una legge federale urgente.

■ **Che cosa apporta la legge federale urgente?**

La legge federale urgente disciplina il periodo di transizione: nel 2002 i Cantoni devono assumersi il 60 per cento delle tariffe del reparto comune, nel 2003 l'80 per

cento e nel 2004 il 100 per cento. Si tratta di una soluzione transitoria, in vista della seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie che istituirà un nuovo modo di finanziamento dei costi ospedalieri.

■ **Perché il referendum?**

La cassa malati Assura ha lanciato il referendum contro la legge federale urgente in quanto i Cantoni devono versare la loro quota gradualmente e non immediatamente e in modo integrale. L'assicurazione complementare non sarebbe pertanto sgravata tempestivamente e in misura sufficiente.

■ **Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale urgente. Questo compromesso equilibrato consente di attuare progressivamente la decisione del tribunale. La legge garantirà una transizione disciplinata, tenendo nel contempo in considerazione la situazione dei Cantoni.

Testo in votazione

Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

del 21 giugno 2002



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 117 capoverso 1 della Costituzione federale¹;

visto il rapporto del 13 febbraio 2002² della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati;

visto il parere del Consiglio federale del 15 marzo 2002³

decreta:

Art. 1

¹ In deroga all'articolo 49 capoversi 1 e 2 della legge federale del 18 marzo 1994⁴ sull'assicurazione malattie i Cantoni partecipano nella seguente misura alla copertura dei costi delle cure stazionarie prestate sul loro territorio nei reparti semiprivati o privati di ospedali pubblici o sussidiati dall'ente pubblico:

- a. a partire dal 1° gennaio 2002, 60 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- b. a partire dal 1° gennaio 2003, 80 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone;
- c. a partire dal 1° gennaio 2004, 100 per cento delle tariffe richieste dal singolo ospedale agli assicuratori per la degenza nel reparto comune di persone residenti nel Cantone.

² Per il calcolo della partecipazione cantonale fa stato il giorno d'entrata in ospedale.

Art. 2

¹ Gli ospedali inoltrano le fatture agli assicuratori dopo aver dedotto la partecipazione cantonale.

² Le modalità del conteggio fra Cantoni e assicuratori sono di competenza cantonale.

Art. 3

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

² Essa entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2002 con effetto sino al 31 dicembre 2004.

RS 832.14

- 1 RS 101
- 2 FF 2002 3888
- 3 FF 2002 5231
- 4 RS 832.10





«NO all'ineguaglianza dei diritti degli assicurati

Mediante il pagamento delle imposte, ogni cittadino partecipa al finanziamento delle cure ospedaliere che il Cantone deve assumersi conformemente alla LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 1996. Finora, il versamento di tale partecipazione cantonale è tuttavia stato rifiutato agli assicurati degenti nel reparto privato (camera con 1 o 2 letti) di un ospedale pubblico o sovvenzionato.

Con decisione del 30 novembre 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha messo fine a questa ineguaglianza. I Cantoni hanno tuttavia persistito nel rifiuto di trattare equamente tutti gli assicurati. Sotto la loro pressione, il Parlamento ha adottato una legge urgente volta ad aggirare la decisione del TFA. Con effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, tale legge consente ai Cantoni di sottrarsi alla loro piena responsabilità finanziaria, costringendo le persone che hanno concluso un'assicurazione complementare a pagare spese ospedaliere già finanziate con le imposte.

Oltre all'inaccettabile violazione dell'uguaglianza del cittadino dinanzi alla legge, questo «gioco di prestigio legislativo» comporta delle altre spiacevoli conseguenze:

- **La rinuncia a una copertura assicurativa complementare** considerato che il premio, sommato a quello sempre più oneroso dell'assicurazione di base, diventa insopportabile. Inoltre, il rafforzamento dell'infrastruttura ospedaliera comune – reso necessario per accogliere i malati costretti a rinunciare al complemento assicurativo privato – sarà integralmente finanziato dalle imposte e dai premi dell'assicurazione malattie dei contribuenti/assicurati.
- **L'aumento dei costi del reparto comune** e pertanto anche dei premi dell'assicurazione di base. Tale aumento è dovuto alla perdita delle tasse ospedaliere pagate dal lucrativo settore privato – il cui importo è stimato a oltre un miliardo all'anno – e che attualmente sovvenziona buona parte dell'infrastruttura ospedaliera comune.
- **Il sentimento d'ingiustizia degli assicurati che beneficiano di una copertura assicurativa complementare** defraudati del diritto, faticosamente acquisito nel corso degli anni, di scegliere liberamente il proprio medico e il proprio ospedale. Questo appare particolarmente vergognoso nei confronti delle persone anziane, nel momento in cui tale protezione è maggiormente necessaria.

Soprattutto per queste ragioni, il Comitato referendario invita gli aventi diritto di voto a sostenere la decisione del TFA e a respingere le manovre dilatorie del Parlamento votando NO alla legge federale urgente del 21 giugno 2002 sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie.»

Parere del Consiglio federale

2

La legge federale urgente consente di procedere progressivamente all'attuazione della decisione del Tribunale federale delle assicurazioni, tenendo nel contempo in considerazione la situazione finanziaria dei Cantoni. La legge rappresenta un compromesso equilibrato e una regolamentazione transitoria ragionevole. Il Consiglio federale sostiene la legge soprattutto per le seguenti ragioni:

■ I Cantoni devono pagare...

La decisione del Tribunale federale delle assicurazioni ha chiarito la situazione precisando che, per quanto concerne le prestazioni assicurate obbligatoriamente, il Cantone di domicilio di un assicurato e l'assicuratore-malattie devono partecipare in ogni caso al finanziamento della degenza in un ospedale pubblico o sussidiato. Tale partecipazione è obbligatoria, a prescindere dal reparto in cui sono prestate le cure e dal fatto che l'assicurato abbia concluso o meno un contratto di assicurazione complementare. Le prestazioni che esulano dall'assicurazione obbligatoria (per esempio per il comfort, la camera singola, la scelta del medico) continueranno ad essere coperte esclusivamente dall'assicurazione complementare. Il Consiglio federale intende attuare la decisione della massima autorità giudiziaria in materia di assicurazioni a favore dei titolari di un'assicurazione complementare, senza tuttavia occasionare nuovi problemi d'esecuzione.

■ ...ma progressivamente

L'esecuzione immediata e integrale della decisione causerebbe notevoli problemi finanziari ai Cantoni. Le spese supplementari, che ammontano complessivamente a circa 700 milioni di franchi all'anno, non sono infatti state inserite nei rispettivi preventivi di molti Cantoni. Considerato che gli assicuratori-malattie e i Cantoni non sono riusciti ad accordarsi su una regolamentazione transitoria, il Parlamento ha

elaborato la legge federale urgente a titolo di compromesso. L'adeguamento progressivo negli anni 2002, 2003 e 2004 della partecipazione cantonale al finanziamento delle cure ospedaliere prestate nel reparto privato o semiprivato, è una soluzione ragionevole che consente di attenuare l'impatto della decisione del tribunale sulle finanze cantonali.

■ **Un compromesso equilibrato e realistico...**

La legge federale urgente è un compromesso equilibrato e realistico che beneficia di un ampio sostegno in quanto tiene in considerazione gli interessi dei Cantoni e degli assicuratori-malattie. Se la legge fosse respinta occorrerebbe cercare una nuova soluzione. V'è tuttavia da temere che a breve termine alcuni Cantoni non siano in grado di finanziare integralmente la partecipazione alle cure ospedaliere dovuta. Se tale situazione dovesse verificarsi, i primi a soffrirne sarebbero i titolari di un'assicurazione complementare e gli assicuratori-malattie, poiché per far valere le loro pretese dovrebbero rivolgersi ai tribunali. Il Consiglio federale condivide la preoccupazione dei Cantoni, i quali temono di dover far fronte a notevoli problemi d'esecuzione. Per questo ritiene necessaria l'introduzione della legge proposta.

■ **... nell'interesse dei titolari di un'assicurazione complementare**

La legge federale urgente, in vigore dal 1° gennaio 2002, ha dimostrato la sua uti-

lità per i titolari di un'assicurazione complementare. I vantaggi si sono già fatti sentire: nel 2003 i premi dell'assicurazione complementare d'ospedalizzazione non aumenteranno o aumenteranno minimamente.

Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare la legge federale urgente.

**PP
Impostazione**

Invii non recapitabili:
rimandare al
controllo degli abitanti
del Comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 9 febbraio 2003:

- **Si** alla revisione dei diritti popolari
- **Si** alla legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Indirizzo Internet:
www.admin.ch